



S.G.T. MULTISERVIZI S.r.l.

Società con Socio Unico

Direzione e Coordinamento del Comune di San Giovanni Teatino

Capitale sociale € 50.000,00 i.v. - C.F./P.IVA 02261620690 - R.E.A. (CH) 164796

Piazza Municipio, 14 – 66020 San Giovanni Teatino (CH)

DETERMINAZIONE DELL'AMMINISTRATORE UNICO

n.02/2015

OGGETTO: Servizio di Assistenza e Salvataggio Bagnanti presso la Piscina Comunale - CIG X5E1614C2A

In data 13/10/2015

PREMESSO

1. che la S.G.T. Multiservizi S.r.l., in forza dei contratti di servizio sottoscritti con il Comune di San Giovanni Teatino in data 16/03/2015, deve garantire la regolare esecuzione dei medesimi e l'erogazione dei relativi servizi;
2. che pertanto, la S.G.T. Multiservizi S.r.l. è titolare anche della gestione degli Impianti Sportivi Comunali tra i quali la Piscina presso la cosiddetta "cittadella dello sport", complesso sportivo polivalente sito in San Giovanni Teatino alla via Ciafarda;
3. che La Compagnia del Mare con sede in Via Fellini, 2 - 65010 Spoltore (PE) offre ampie garanzie di professionalità ed efficienza;
4. che La Compagnia del Mare si è resa disponibile ad offrire il servizio in questione al prezzo di € 8,80/h oltre Iva;
5. che La Compagnia del Mare vanta crediti nei confronti sia della S.G.T. Multiservizi S.r.l. (per circa €13.000,00) che della FB Servizi S.r.l. in liquidazione (per circa €12.000,00) e per i quali si rende disponibile ad accettare una dilazione fino al 30/06/2016, oltretutto a sottoscrivere un accordo di transazione per entrambi i crediti, che sarà valutato in separata sede;
6. che il Comune di San Giovanni Teatino con deliberazione C.C. n. 25 del 29/05/2002 ha adottato un proprio regolamento per l'acquisizione in economia di beni e servizi, al quale la S.G.T. Multiservizi S.r.l. rimanda (verbale CdA del 25/10/2008), richiamando per quanto non ivi espressamente disciplinato, le leggi ed i regolamenti vigenti in materia, inclusi il D.Lgs. n. 163/2006 ed il D.L. n. 70/2011;
7. che le prestazioni anzidette configurano evidentemente appalto di servizi ai sensi della vigente normativa in materia così come peraltro interpretata dalla giurisprudenza amministrativa e contabile;

POSTO IN RILIEVO CHE:

- l'art.1 della L. 30.07.2004, n. 191 ha apportato delle modificazione all'art. 26 della Legge n. 488/99 per cui secondo il relativo comma 3 le amministrazioni pubbliche possono aderire alle convenzione Consip ovvero utilizzarne i parametri di qualità-prezzo, come limiti massimi, per i beni e servizi comparabili con quelli oggetto di convenzionamento; inoltre tale 3° comma stabilisce che la stipulazione del



S.G.T. MULTISERVIZI S.r.l.

Società con Socio Unico

Direzione e Coordinamento del Comune di San Giovanni Teatino

Capitale sociale € 50.000,00 i.v. - C.F./P.IVA 02261620690 - R.E.A. (CH) 164796

Piazza Municipio, 14 – 66020 San Giovanni Teatino (CH)

contratto in violazione di quanto anzidetto è fonte di responsabilità amministrativa e che il danno erariale viene determinato nella differenza tra il prezzo di convenzionamento e quello di contratto;

- ai sensi dell'art. 26, comma 3, della legge n. 488/1999, le amministrazioni pubbliche che non abbiano aderito alle convenzioni Consip di cui al comma 1 dell'articolo citato, ed intendano espletare autonome procedure di gara per l'acquisto di beni/servizi comparabili con quelli oggetto delle predette convenzioni, sono tenute ad utilizzarne i relativi parametri di prezzo e qualità;
- pertanto, da tale quadro normativo è da desumersi che gli enti locali, e loro assimilati, hanno la facoltà di aderire alle convenzioni ovvero di utilizzarne i parametri di qualità e di prezzo, come limite massimo, per la stipula di contratti di forniture di beni e di servizi, e quindi è da ritenersi che l'obbligo di confrontarsi con i parametri di qualità – prezzo sussiste in caso di acquisto autonomo qualora siano "attive" convenzioni Consip comparabili;
- al momento, non risulta attiva una "Convenzione Consip" per le prestazioni tecniche che qui ci occupano;

EVIDENZIATO, ALTRESÌ, CHE:

- per gli acquisti al di sotto della soglia di rilievo comunitario, l'art. 450 della Legge n. 296/2006 prevede che tutte le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 del D.Lgs n. 165/2001 "sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'art. 328, comma 1, del regolamento del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207";
- il mercato elettronico non modifica le regole giuridiche e commerciali che caratterizzano il processo di acquisto delle pubbliche amministrazioni, ma è uno strumento che consente di ampliare la base di fornitori, comparare e confrontare in modo trasparente più offerte riducendo i tempi ed i costi del processo di acquisto, nel rispetto dei principi di trasparenza e semplificazione delle procedure, di parità di trattamento e non discriminazione e della normativa e dei regolamenti interni in materia di acquisti;
- al momento non risulta presente nel Mercato Elettronico la categoria relativa alle prestazioni tecniche richieste;

PRECISATO CHE:

- il Codice degli appalti, giusto D.Lgs n. 163/06, all'art. 125 ha confermato la possibilità del ricorso al sistema in economia per l'effettuazione di lavori, forniture o servizi, ed in particolare per quanto attiene alle forniture e servizi si è ribadito che il sistema è utilizzabile per le spese inferiori alla soglia comunitaria (€ 211.000,00);

- il Regolamento attuativo del Codice appalti, giusto DPR n. 207/2010, all'art. 330 prevede che le stazioni appaltanti possono fare ricorso alle procedure d'acquisto in economia nelle ipotesi previste in regolamenti o atti amministrativi generali di attuazione emanati da ciascuna stazione appaltante;
- inoltre, per l'esecuzione mediante cottimo fiduciario si prevede la richiesta di almeno cinque preventivi, mentre per le spese inferiori al limite delle € 40.000,00 è data la possibilità di prescindere dalla pluralità di preventivi;
- tale disciplina trova conferma nel nuovo codice degli appalti, oltre che in statuizioni dell'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici e della giurisprudenza amministrativa;

RAPPRESENTATO E VALUTATO CHE:

- il contratto viene stipulato mediante corrispondenza commerciale ovvero scrittura privata per un importo complessivo stimato di Euro 39.000,00 oltre IVA e quindi tenuto conto del valore delle prestazioni e di quanto ampiamente esposto si è ritenuto opportuno agire mediante affidamento diretto delle prestazioni sopra indicate nel rispetto dei criteri di produttività, efficacia ed economicità;
- che le suddette condizioni economiche proposte appaiono essere assolutamente congrue e vantaggiose e quindi meritevoli di accoglimento;
- che è stata valutata la possibilità di svolgere tali attività in economia, con proprio personale ovvero acquisendone le professionalità, e che tale ipotesi è da ritenersi nettamente inefficiente rispetto all'outsourcing del servizio, sia per il costo del personale in senso stretto che soprattutto organizzativo, in funzione dell'orario di apertura dell'impianto;

RILEVATO CHE:

- ai sensi dell'art. 3, comma 5, della Legge n. 136/10, in ordine alla tracciabilità dei flussi finanziari, si è provveduto a richiedere il CIG (Codice Identificativo Gara) all'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici, che è il seguente: X5E1614C2A;

VISTI:

- il D.Lgs. n.81/2008;
- il D. Lgs. n.163/2006 Codice Appalti;
- il D.P.R. n.207/2010 regolamento attuativo del Codice dei Contratti ed in particolare l'art. 328 che fissa le regole di funzionamento del Mercato Elettronico;
- l'art. 26 della Legge n.488/1999;
- il regolamento Comunale per l'acquisizione in economia di beni e servizi;



S.G.T. MULTISERVIZI S.r.l.

Società con Socio Unico

Direzione e Coordinamento del Comune di San Giovanni Teatino

Capitale sociale € 50.000,00 i.v. - C.F./P.IVA 02261620690 - R.E.A. (CH) 164796

Piazza Municipio, 14 – 66020 San Giovanni Teatino (CH)

- L' art. 37 del D. Lgs. n. 33/2013 e l'art. 1 c. 32 della Legge n. 190/2012 in materia di Amministrazione Trasparente;

TUTTO CIÒ PREMESSO E RILEVATO

la S.G.T. MULTISERVIZI S.R.L. in persona dell' Amministratore Unico

Dott. Pierluigi Pace

DETERMINA

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. Di affidare in economia, in virtù degli artt. 125 e 253 del D. Lgs. n. 163/06 e del Regolamento Comunale adottato, il servizio di "Assistenza e Salvataggio Bagnanti presso la Piscina Comunale di San Giovanni Teatino", a partire dal corrente mese di Settembre 2015 e fino al 31/12/2017 alla società La Compagnia del Mare con sede in Via Fellini 2 - 65010 Spoltore (PE) alle condizioni evidenziate con nota del 05/10/2014 , tra le quali si pone in evidenza il prezzo di €8,80/h oltre Iva.
3. Di provvedere al pagamento delle prestazioni su presentazione di fatture debitamente controllate e vistate in ordine alla regolarità formale e fiscale.
4. Di porre in essere tutte le attività necessarie per l'avvio del servizio.

Tale determinazione viene inviata alla società La Compagnia del Mare per conoscenza ed accettazione tramite PEC.

Aspetti di dettaglio inerenti l'erogazione del servizio saranno definiti in apposito "accordo operativo".

San Giovanni Teatino (CH), 13/10/2015

S.G.T. MULTISERVIZI SRL

dott. Pierluigi PACE

Amministratore Unico